



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

ADOTTATO IL 18 novembre 2020

**Aggiornato al D. lgs 14 luglio 2020, n. 75
di attuazione della Direttiva PIF**

SOMMARIO

Il percorso di adeguamento al modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 intrapreso da Evostars.....	3
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	4
A.1 La responsabilità amministrativa degli enti: elementi normativi	4
A.2 I criteri d'imputazione della responsabilità	5
A.2.1 L'adozione ex post	5
A.2.2 L'importanza del modello di organizzazione gestione e controllo nell'ambito salute e sicurezza	6
A.3 I soggetti attivi	6
A.4 Il sistema sanzionatorio	7
A.5 La condizione esimente della responsabilità amministrativa	8
A.6 Le linee guida di categoria seguite da Evostars per la costruzione del Modello 231	9
B. Il Modello di organizzazione gestione e controllo di Evostars	12
B.1 Destinatari	12
B.2 Elementi del modello di organizzazione gestione e controllo	12
B.2.1 Mappatura delle aree a rischio reato e metodologia utilizzata	12
B.2.2 La segregazione di poteri e funzioni: il sistema delle deleghe in ambito salute e sicurezza ed ambiente	15
B.2.3 Il Codice Etico.....	15
B.2.4 La gestione delle risorse finanziarie.....	15
B.2.5 Il sistema disciplinare.....	16
B.2.6 L'Organismo di Vigilanza.....	16
B.2.6.1 Poteri e funzioni.....	17
B.2.6.2 Durata in carica, decadenza e revoca	18
B.2.6.3 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	19
B.2.6.4 Flussi informativi provenienti dall'Organismo di Vigilanza	20
C. Parte speciale C.....	23
D. Parte speciale D	26
E. Parte speciale E	29
F. Parte speciale F	31
G. Parte speciale G.....	34
H. Parte speciale H.....	38
I. Parte speciale I.....	41

IL PERCORSO DI ADEGUAMENTO AL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001 INTRAPRESO DA EVOSTARS

Nata nel 2007, la EVOSTARS S.r.l (di seguito anche “Evostars” o “Società”) opera nel settore IT attraverso le sedi operative di Roma e Parma erogando servizi tecnologici, progettuali e consulenziali a clienti di rilievo nazionale ed internazionale, in ambito pubblico e privato.

La Società è iscritta nel Registro delle Imprese di Roma ed è stabilmente impegnata, tra le altre attività come meglio descritte nell’oggetto sociale, verso:

- Fornitura di servizi indirizzati alle infrastrutture informatiche (gestione, progetti) e al parco PC;
- l’ideazione, la produzione e la commercializzazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, per conto proprio o per conto terzi di sistemi informatici e di prodotti per l’elaborazione dei dati (software), anche di terzi, sia in Italia che all’estero, nonché la prestazione di servizi tecnici e consulenziali necessari per la realizzazione dei processi gestionali ed industriali, della logistica, dell’elaborazione dei dati e dell’automazione dei servizi, anche per conto di terzi.

Evostars si propone di mantenere un approccio altamente efficace, ritagliato sulle esigenze dei clienti e fortemente dinamico così da proporsi al mercato come un **“Boutique Service Provider”**.

La Società, pertanto, è consapevole dell’importanza di condurre il business attraverso i migliori standard applicabili alla propria realtà aziendale e nel fermo rispetto delle regole.

Al fine di valorizzare ulteriormente i principi etici e di comportamento ai quali si ispira, nonché dotarsi di un ulteriore presidio di controllo e mitigazione del rischio – reato, Evostars ha deciso di adottare il presente **Modello di organizzazione gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2011, n. 231** (di seguito **“Modello 231”**) del quale saranno parte essenziale e integrante il Manuale della Qualità, adottato dalla Società in data 25 gennaio 2020, in conformità agli standard UNI EN ISO 9001 edizione 2015, nonché il Codice Etico nella sua ultima versione del 7 gennaio 2020.

Per la costruzione del Modello 231 è stata osservata la seguente metodologia modulare:

- identificazione della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte;
- raccolta ed analisi della documentazione aziendale: organigrammi, visure, procedure interne, documentazione inerente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- esame documentale e Risk Assessment per definire le attività a rischio reato e le possibili modalità di realizzazione di comportamenti illeciti.

L’analisi del rischio reato è un’attività che si prefigge l’obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio reato in relazione all’assetto organizzativo e all’attività dell’ente. Attraverso la predetta attività si ottengono le informazioni utili al miglioramento e adeguamento rispetto alle finalità preventive richieste dal D.lgs. 231/2001.

L'analisi del rischio è stata condotta mediante la valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità della minaccia, ovvero la probabilità che un evento illecito accada intesa come frequenza di accadimento di un'azione o attività illecita.
- impatto, ovvero il possibile danno derivante dal fatto reato in termini di sanzioni, conseguenze economiche e danno reputazionale.
- vulnerabilità, ovvero il livello di deficit etico e organizzativo;
- rischio reato, ovvero la probabilità di subire un danno attraverso la vulnerabilità associando alle fattispecie di reato presupposto un valore alto, medio o accettabile. Il Rischio reato può esprimersi mediante la seguente formula: rischio reato = $F(\text{Probabilità della minaccia} * \text{Vulnerabilità} * \text{Impatto})$

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

A.1 La responsabilità amministrativa degli enti: elementi normativi

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "Decreto 231"). Entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali, di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal Legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale. Sulla natura amministrativa, penale o addirittura associabile ad un tertium genus, si è discusso molto sia in dottrina che in giurisprudenza. Tra le varie pronunce della Suprema Corte ci si riporta alla Cassazione Sezioni Unite penali, n. 38343/14 (nota come Sentenza ThyssenKrupp). Tra le varie questioni affrontate la Corte ha dovuto riconoscere trattarsi di una responsabilità molto simile a quella penale in un sistema che *"coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni della efficienza preventiva con quelle, ancora più ineludibili, della massima garanzia"*. Ciò per le evidenti ragioni di contiguità che il sistema di cui si tratta ha con *"l'ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell'apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento. Sicché, quale che sia l'etichetta che si voglia apporre su tale assetto normativo, è doveroso interrogarsi sulla compatibilità della disciplina legale con i principi costituzionali dell'ordinamento penale"*. Difatti oltre alla rimessione al Giudice penale dell'accertamento sulla commissione dei reati presupposto dai quali è fatta derivare la responsabilità, vengono estese all'ente le medesime garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato nel processo penale.

Sotto il profilo sanzionatorio, inoltre, possono applicarsi sanzioni particolarmente afflittive, quali le interdittive, in caso di reiterazione degli illeciti (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività) e la confisca.

A.2 I criteri d'imputazione della responsabilità

Il Decreto 231 richiede l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità dovendo escludersi una responsabilità in via meramente oggettiva, che conseguirebbe dal riconoscere l'ente responsabile per il solo fatto del verificarsi del reato presupposto, ancorando, di contro, il rimprovero alla mancata adozione o rispetto di *standard* doverosi. Pertanto, per poter parlare di ente responsabile, l'imputazione sarà declinata attraverso un criterio oggettivo e soggettivo. Sotto il primo profilo l'art. 5 del Decreto 231 prevede che i reati presupposto debbano essere commessi "nell'interesse o vantaggio" dell'ente.

La formula conduce a due valutazioni, dove l'interesse per l'ente caratterizza in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica prestandosi ad una valutazione *ex ante*, mentre il vantaggio assume viceversa un profilo oggettivo e materialistico tale da richiedere una valutazione *ex post*.

Se coloro che commettono il reato agiscono nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, viene meno l'immedesimazione organica che lega la persona fisica all'ente, risultando quest'ultimo estraneo all'agire altrui tanto da escluderne la responsabilità. Tuttavia, dalla lettura combinata degli artt. 5 e 12 del Decreto 231 emerge come l'ente possa beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria quando l'autore abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Quanto al criterio soggettivo d'imputazione, tale elemento è riconducibile ad una colpa di organizzazione, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure idonee a prevenire la commissione dei reati annoverati nel Decreto. La responsabilità, inoltre, non viene meno qualora il soggetto autore del reato presupposto non sia individuato o per qualche ragione non possa ritenersi imputabile oppure il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Nei casi in cui il reato presupposto commesso nell'interesse o vantaggio sia un delitto, l'ente ne risponderà anche a titolo di tentativo, da intendersi quale fattispecie autonoma di reato rispetto al delitto consumato.

L'ente pertanto dovrà dimostrare di aver efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello previsto dall'art. 6 D.lgs. 231/2001 e art. 30 D.lgs. 81/2008.

A.2.1 L'adozione *ex post*

Qualora il modello organizzativo venga adottato *post delictum* l'istituzione successiva può evitare l'applicazione delle misure cautelari (art. 45 Decreto 231), ottenerne la revoca (art. 50 Decreto 231), evitare l'applicazione delle sanzioni interdittive (art. 17 Decreto 231), ottenere la riduzione di sanzioni pecuniarie (art. 12 Decreto 231).

A.2.2 L'importanza del modello di organizzazione gestione e controllo nell'ambito salute e sicurezza

Tra i reati presupposto annoverati nel Decreto 231, quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime sono stati introdotti dal Legislatore con la Legge n. 132/2007.

In tale particolare contesto di rischio per l'impresa il Legislatore, con l'art. 30 D.lgs. n. 81/2008, ha dettato obiettivi e contenuti ulteriori del modello organizzativo rispetto a quanto previsto dall'art. 6 Decreto 231.

Il modello organizzativo, prescrive l'art. 30 comma 1 D.lgs. 81/2008, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Deve inoltre sottolinearsi come il modello organizzativo è costruito ed implementato mediante una preliminare valutazione dei rischi di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

Una tale valutazione non può assolutamente essere equiparabile al DVR redatto ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2008, pertanto l'atto proprio del datore di lavoro espresso appunto nel DVR non assume valenza nella direzione di assicurare l'efficacia esimente di cui agli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001.

A.3 I soggetti attivi

I soggetti che possono impegnare l'ente sotto il profilo di responsabilità, al ricorrere dei predetti criteri d'imputazione, sono le persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza diretta, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo ("soggetti apicali"), ovvero siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ("soggetti sottoposti"). La circostanza per cui a commettere il reato presupposto sia una persona fisica appartenente agli apicali o sottoposti, non è indifferente. Difatti il Decreto 231 prevede nel primo caso un'inversione dell'onere della prova, atipico per il processo penale, per cui dovrà essere

l'ente a dimostrare che il reato si è verificato nonostante l'adozione delle misure previste dall'art. 6 D.lgs. 231/2001 e art. 30 D.lgs. 81/2008. Qualora si tratti di sottoposti sarà sufficiente per l'ente dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire il reato o i reati della specie verificatisi.

A.4 Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio di cui al D.lgs. 231/2001 prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie – delle quali il Decreto 231 prescrive la sistematica applicazione, in ogni caso in cui sia accertata la responsabilità amministrativa dell'ente e per le quali si esclude il pagamento in misura ridotta – si applicano per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

All'interno di tali limiti, l'importo è concretamente stabilito (in numero di quote) dal giudice, che tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività eventualmente svolta dallo stesso per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Il Giudice, altresì, è tenuto a considerare le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'articolo 12 Decreto 231 prevede inoltre la possibilità di ridurre la sanzione il cui importo non può comunque mai essere inferiore a Euro 10.329,00.

In primo luogo essa può essere ridotta alla metà e non può comunque superare l'importo massimo di Euro 103.291,00, nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità, e il fatto sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi, purché l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Inoltre, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà, laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, si sia efficacemente adoperato in tal senso ovvero sia stato introdotto un modello organizzativo finalizzato a prevenire i reati della specie di quello già verificatosi. Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le sanzioni interdittive, comminate solo laddove espressamente previste, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e, nello stesso tempo, si possa affermare, sulla base di elementi specifici e fondati, che vi è il concreto rischio che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello per il quale si procede, il Pubblico Ministero può chiedere l'applicazione delle stesse misure interdittive in via cautelare.

L'ente può comunque evitare l'applicazione di tali misure laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, risarcisca integralmente il danno ed elimini le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si adoperi efficacemente in tal senso, abbia adottato e attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi e, inoltre, abbia posto a disposizione dello Stato il profitto conseguito.

Nel caso venga disposta una sanzione interdittiva dell'interruzione dell'attività, il Giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, può disporre la prosecuzione dell'impresa da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

Entrambe le sanzioni, pecuniarie e interdittive, sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione dei delitti nelle forme del tentativo.

Nei casi in cui è consentita la confisca, il Giudice può disporre il sequestro preventivo del prezzo o profitto del reato anche in via equivalente, quando non è possibile procedere in via diretta, salvaguardando in tale caso un nesso di pertinenzialità con la "cosa" illecita.

A.5 La condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri, secondo l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità. E' necessario che il modello organizzativo sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione il Decreto 231 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

A.6 Le linee guida di categoria seguite da Evostars per la costruzione del Modello 231

L'art. 6 D.lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli organizzativi possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

La Società si è ispirata ed ha adottato nella fase di costruzione e redazione del Modello 231 le **Linee Guida Confindustria** – approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003 ed aggiornate al marzo 2014 – nonché le indicazioni organizzative previste dalle “Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (MOG) nelle piccole e medie imprese” recepite con D.M. 13 febbraio 2014 e pubblicate in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2014.

Nella definizione del modello organizzativo le Linee Guida Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- **identificazione dei rischi** ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possono verificare i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- **la predisposizione di un sistema di controllo** (c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato ovvero **ridurre ad un livello accettabile i rischi individuati**. Per “rischio accettabile” si intende un sistema di prevenzione che non possa essere

aggirato se non fraudolentemente. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sez. V pen. sent. n. 4677/2014 *“la frode cui allude il decreto 231 non necessariamente richiede artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l’efficacia esimente del modello”*.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali (apertura nuove sedi, ampliamento attività, acquisizioni, riorganizzazioni, modifiche struttura organizzativa), ovvero introduzione di nuovi reati.

Componenti rilevanti del sistema di controllo preventivo per i reati dolosi sono:

- codice etico o di comportamento;
- sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa (c.d. SoD – Segregation of Duties);
- comunicazione al personale e sua formazione;
- sistemi di controllo capaci di segnalare criticità.

Per i reati colposi i seguenti controlli:

- codice etico;
- struttura organizzativa: in riferimento alla salute e sicurezza è necessaria una definizione di compiti e responsabilità coerenti con lo schema organizzativo e funzionale dell’impresa.
- formazione e addestramento;
- comunicazione e coinvolgimento;
- gestione operativa;
- sistema di monitoraggio.

Le componenti del sistema di controllo devono conformarsi ad una serie di principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- istituzione, esecuzione e documentazione dell’attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio reato.

Questo documento contiene una estrazione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 per diffusione via Internet.

La versione integrale è a disposizione di Clienti, Fornitori e Terze Parti interessate e viene fornita su richiesta.